



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*  
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione l'Asilo  
Area I - Affari Finanziari e Contabili



**Ministero dell'Interno**  
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

**DLCI - Servizi Civili**  
Protocollo 0003862 del 03/05/2016  
UOR: A4 -  
T. 33/26




0003862 030516

*Alla A.S.G.I.- Associazione per gli  
Studi Giuridici sull'Immigrazione  
Via Gerdil 7 10152 Torino*

*Oggetto: Diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria dei  
richiedenti asilo privi di adeguati mezzi di sostentamento o portatori di esigenze  
particolari*

*In relazione alla lettera del 18 aprile 2016, trasmessa per conoscenza a  
questo Dipartimento tramite PEC all'indirizzo "gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it"  
il 20 aprile 2016, si trasmette per opportuna conoscenza, copia della nota  
n.1419 del 17 febbraio 2016 con la quale questo Ufficio ha sottoposto  
all'attenzione del Ministero della Salute le problematiche connesse  
all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria dei richiedenti asilo.*

IL Dirigente  
(Pontuale)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo  
Area I - Affari Finanziari e Contabili

Roma, data protocollo

AI MINISTERO DELLA SALUTE  
Dipartimento della Programmazione e  
dell'Ordinamento del Serv. Sanitario Nazionale  
Direz. Gen.le della Programmazione Sanitaria  
Viale Giorgio Ribotta, n. 5  
**00144 R O M A**

OGGETTO: Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale -  
Richiesta di chiarimenti sul pagamento del ticket per le visite mediche specialistiche e per l'acquisto  
di farmaci.

Pervengono, da parte di Prefetture delle province ove sono state attivate strutture temporanee di accoglienza ex art. 11 del D. Lgs. n. 142/2015, richieste per acquisire chiarimenti in merito al pagamento delle spese relative all'assistenza sanitaria in favore dei cittadini stranieri richiedenti asilo ospiti delle medesime strutture.

In particolare, i soggetti gestori individuati, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le dette Prefetture, per il soddisfacimento delle esigenze essenziali di accoglienza, richiedono il pagamento del ticket per le visite mediche specialistiche e per l'acquisto di farmaci.

Sulla questione codesto Dicastero ha fornito prime indicazioni con la nota n. 29186-P del 12/10/2015, indirizzata al Coordinamento Tavolo interregionale "Immigrati e Servizi Sanitari" di Ancona, nella quale, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 142/2015 ed in riforma di quanto precedentemente disposto con la circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24/3/2000, viene rappresentato che gli stranieri con permesso di soggiorno per richiesta d'asilo, a decorrere dal 30/9/2015, non hanno più titolo, in qualità di "inoccupati", al riconoscimento del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda d'asilo.

E ciò, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 22 del citato D. Lgs. n. 142/2015 secondo il quale "Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente."



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo  
Area I - Affari Finanziari e Contabili

In virtù di tale previsione normativa, la validità dell'esenzione è limitata - secondo le indicazioni fornite da codesto Dicastero nella suddetta nota - alla durata del periodo (60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di asilo) in cui all'immigrato non è consentito di svolgere alcuna attività lavorativa.

Viene quindi specificato che, decorso il medesimo termine, viene meno il divieto di intrattenere regolari rapporti di lavoro e, conseguentemente, l'automatica equiparazione del richiedenti asilo ai "disoccupati", senza più titolo ad avvalersi della suddetta esenzione.

Tali indicazioni sollevano una serie di problematiche che si ripercuotono negativamente sulla gestione dei servizi di accoglienza.

La limitazione della validità dell'esenzione al periodo in cui è inibito allo straniero l'accesso al mercato del lavoro quale "inoccupato" e non quale "disoccupato", determina di fatto l'esclusione dello straniero stesso che non svolge attività lavorativa e non dispone di risorse sufficienti al proprio sostentamento da qualsivoglia prestazione sanitaria che garantisca il minimo livello di tutela della salute psico-fisica dell'interessato; e tutto ciò in un momento di particolare delicatezza del soggiorno del richiedente asilo, non molto lontano dalle circostanze spesso drammatiche che lo hanno portato in Italia, e che richiede - anzi - la predisposizione di misure atte a garantire la massima tutela per siffatte categorie di soggetti da parte delle autorità preposte.

Del resto, ai fini della risoluzione della problematica, la fattispecie rappresentata non può essere inquadrata e/o assimilata a quella degli stranieri temporaneamente presenti (STP) indigenti, per i quali, come noto, proprio in relazione alla loro posizione irregolare rispetto alle norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono previste specifiche modalità di rimborso delle prestazioni sanitarie.

Né è ipotizzabile che i soggetti gestori dei molteplici servizi di accoglienza possano farsi carico delle ulteriori spese, anche elevate, relative ai ticket per le visite mediche specialistiche e per l'acquisto di farmaci, ritenute in molti casi elevate rispetto al corrispettivo concordato in sede di sottoscrizione delle convenzioni.

Peraltro, codesto Ministero nella suddetta nota n. 29186-P del 12/10/2015, attesa la delicatezza della tematica rappresentata, non esclude la possibilità che venga individuato uno specifico codice di esenzione che identifichi la fattispecie in esame.

Si sottopone pertanto all'attenzione di codesto Ministero tutto quanto precede, con preghiera di voler fornire ulteriori e risolutivi chiarimenti al riguardo.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Valente)

LP

2